



SCHEMA DI CONVENZIONE DI PARTENARIATO
PROCEDURA CO-PROGETTAZIONE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA
PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E/O
PERSONE PROVENIENTI DALL'UCRAINA RICHIEDENTI O TITOLARI DI PROTEZIONE
TEMPORANEA 2026
TRA

il **Comune di Firenze**, C.F. 01307110484, rappresentato da ***, domiciliato per la carica in Firenze, Viale E. de Amicis, 21;

E

_____ (in seguito denominato anche “ETS”) con sede legale _____ in _____
indirizzo _____
CF/P.IVA: _____, nella persona del suo legale rappresentante,
sig.ra/sig. _____ nata/o a _____ e domiciliata/o per la
carica presso la sede legale dell’ETS

VISTI

- gli artt. 2, 3 comma 2, 38 della Costituzione;
- gli artt. 10, 11 e 117 comma 1 della Costituzione;
- gli artt. 117 e 118 comma 4 della Costituzione;
- l’art. 97 della Costituzione;
- l’art. 15 della L. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”);
- il D. Lgs. 142/2015 (“Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”), con particolare riferimento agli artt. 8 comma 1, 9 e 19;
- L. 47/2017 (“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”);
- D. L. 16/2023 (“Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina”);
- D. L. 133/2023 (“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'Interno”);
- l’art. 1 comma 390 della L. 213/2023 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”);
- la L. 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”);
- l’art. 6 del D. Lgs. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”);
- gli artt. 55 e ss. del D. Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”);
- la L.R. Toscana 41/2005 (“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”);

- la L.R. Toscana 65/2020 (“Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”);

PREMESSO CHE:

- con provvedimento dirigenziale n. _____ del giorno _____ è stato avviato un procedimento *ex art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017* per individuare un massimo di due enti deputati alla definizione di un progetto e alla conseguente realizzazione e gestione di centri di accoglienza straordinaria, in attuazione degli accordi *ex art. 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze;
- con il medesimo provvedimento sono stati approvati lo schema di “ AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DI PROCEDURA CO-PROGETTAZIONE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E/O PERSONE PROVENIENTI DALL’UCRAINA RICHIEDENTI O TITOLARI DI PROTEZIONE TEMPORANEA 2026 ” e i relativi allegati;
- con provvedimento dirigenziale n. _____ del giorno _____ è stato concluso il procedimento in questione ed è stata approvata la graduatoria di enti del terzo settore partecipanti;
- l’ente del terzo settore _____ ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti prescritti dall’avviso pubblico “AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DI PROCEDURA CO-PROGETTAZIONE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E/O PERSONE PROVENIENTI DALL’UCRAINA RICHIEDENTI O TITOLARI DI PROTEZIONE TEMPORANEA 2026” pubblicato il giorno _____;
- il responsabile del procedimento non ha ravvisato cause ostative in fase istruttoria;
- il giorno _____ e il giorno _____ è stato definito il progetto di prima accoglienza e realizzazione CAS con tali enti del terzo settore nell’ambito delle sessioni di co-progettazione, secondo quanto previsto dall’articolo 11 dell’avviso pubblico;
- con provvedimento dirigenziale n. _____ del giorno _____ è stato approvato il progetto di prima accoglienza;

TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante della presente convenzione, insieme all’avviso pubblico del giorno _____, agli allegati del predetto avviso, ai verbali delle sedute di co-progettazione, al progetto quadro da ultimo approvato con provvedimento dirigenziale _____, agli accordi *ex articolo 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze nonché agli altri atti e documenti richiamati, menzionati o allegati, e

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione costituisce il partenariato tra gli enti sopra indicati, predetermina e disciplina i rapporti tra le parti relativi all’attuazione di un progetto di prima accoglienza, consistente nella realizzazione di centri di accoglienza straordinaria *ex artt. 19 comma 3 bis e 11 del D. Lgs. 142/2015*, così come definito all’esito delle sedute di co-progettazione tra l’Amministrazione e gli ETS firmatari della presente convenzione.

Il contenuto della presente convenzione è integrato dal progetto di prima accoglienza che l’Amministrazione approva all’esito delle sedute di co-progettazione ritenendolo rispondente all’interesse pubblico.

Il servizio si svolge sulla base di convenzioni attuative con l’ETS per periodi predeterminati e coerenti con la durata degli accordi di collaborazione *ex art. 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze.

La stipula, la proroga o, comunque, la vigenza di apposito accordo di collaborazione *ex art. 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze è condizione necessaria ed essenziale ai fini dell’attivazione o prosecuzione del servizio.

Art. 2 – Impegni del Comune di Firenze

L'Amministrazione convoca il tavolo di co-progettazione con gli ETS, anche su istanza di questi, cura la verbalizzazione di tali sedute e l'adeguamento della documentazione rilevante; ove richiesta, è tenuta a ostendere copia di tale documentazione all'ETS.

L'Amministrazione coordina e supervisiona la realizzazione e gestione dei centri di accoglienza straordinaria, effettuando verifiche periodiche sul rispetto dei contenuti del progetto di accoglienza definito nell'ambito della co-progettazione.

L'Amministrazione verifica il rispetto degli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5 dell'avviso pubblico e, previa certificazione della spesa, procede al pagamento delle somme dovute nei termini di legge a seguito di emissione di nota di debito.

L'Amministrazione cura i rapporti con la Prefettura – UTG di Firenze e il flusso informativo relativo ai centri di accoglienza straordinaria realizzati in attuazione della presente convenzione, garantendo il coinvolgimento della stessa, ove necessario.

L'Amministrazione è responsabile nei confronti della Prefettura – UTG di Firenze della realizzazione del progetto di prima accoglienza di cui alla presente convenzione.

L'Amministrazione è tenuta, in via residuale, a quanto prescritto nel progetto di prima accoglienza che l'Amministrazione approva all'esito delle sedute di co-progettazione ritenendolo rispondente all'interesse pubblico.

Art. 3 – Impegni dell'ETS

L'ETS partecipa alle riunioni del tavolo di co-progettazione convocate dall'Amministrazione, salvo giustificato motivo oggettivo.

L'ETS realizza e gestisce i centri di accoglienza straordinaria, in attuazione dei contenuti del progetto di accoglienza definito nell'ambito della co-progettazione.

L'ETS che gestisce centri di accoglienza straordinaria per minori stranieri non accompagnati:

- contribuisce alla garanzia dei diritti dei minori accolti nei CAS, adoperandosi per la loro effettività: diritto di presentare richiesta di asilo o di protezione internazionale dei minori accolti; diritto alla nomina di un tutore; diritti procedurali (informazione, assistenza linguistica, assistenza del tutore nella presentazione della domanda di asilo o protezione internazionale), il diritto a misure di assistenza sociale dei predetti minori;
- garantisce, in particolare, l'accoglienza materiale continuativa sull'arco delle ventiquattro ore, idonei standard igienico-sanitari, gestione amministrativa, mediazione linguistico-culturale, orientamento e assistenza legale, consulenza psicologica e sanitaria.

L'ETS che gestisce centri di accoglienza straordinaria per richiedenti e/o titolari di protezione temporanea in fuga dall'Ucraina:

- garantisce accoglienza e assistenza materiale, anche non continuativa sull'arco delle ventiquattro ore, purché compensata con interventi educativi relativi all'integrazione dei minori nel contesto scolastico, ambientale, relazionale e ludico; gestione amministrativa nonché azioni di sostegno sociale e di orientamento per un'accoglienza mirata ed attenta alle caratteristiche personali e familiari di ciascun beneficiario o del nucleo familiare, finalizzata al superamento della condizione di bisogno e di fragilità derivante dal trauma della migrazione forzosa.

L'ETS mette a disposizione figure professionali, specializzate nell'ambito dell'accoglienza, nonché eventuali volontari necessari alla realizzazione del progetto. L'ETS che si avvale di volontari, in aggiunta al personale professionale, ne assicura la preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente convenzione.

L'ETS assicura la realizzazione dei centri straordinari di accoglienza di cui all'art. 19 comma 3 *bis* e di cui all'art. 11 in distinte unità immobiliari, in modo tale da assicurarne la separazione funzionale, fatto salvo quanto previsto all'art. 19 comma 3 *bis* D. Lgs. 142/2015.

L'ETS mette a disposizione uno o più beni immobili, situati nel territorio del Comune di Firenze salvo diverso accordo tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze, aventi i requisiti richiesti dalle vigenti normative per le civili abitazioni ovvero per foresterie e studentati, in possesso della certificazione di conformità degli impianti e il rispetto della normativa sulla prevenzione antincendi, aventi capienza massima di cinquanta posti in caso di CAS MSNA, salve eventuali deroghe ai sensi dell'art. 19 comma 3 *bis* d. Lgs. 142/2015.

L'ETS, nel caso di realizzazione dei centri di accoglienza in immobili di proprietà comunale, assume gli obblighi di custodia e manutenzione ordinaria del bene pubblico.

L'ETS è tenuto a conservare la documentazione dei beneficiari accolti in originale e in copia e a metterla a disposizione in caso di verifiche e controlli, anche ad opera delle competenti unità della Prefettura – UTG di Firenze.

L'ETS è tenuto all'inserimento delle presenze dei beneficiari sul portale "Gestione migranti" del Ministero dell'Interno da parte dell'ente attuatore, distinte per centro di accoglienza straordinaria realizzato nonché alla compilazione della modulistica generata dal portale con allegazione dei relativi giustificativi di spesa.

L'ETS è tenuto, in via residuale, a quanto prescritto nel progetto di prima accoglienza che l'Amministrazione, mediante provvedimento, approva all'esito delle sedute di co-progettazione ritenendolo rispondente all'interesse pubblico.

Art. 4 – Risorse economiche, rendicontazione

L'Amministrazione garantisce il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli enti del terzo settore, in conformità a quanto previsto nell'accordo procedimentale collaborativo tra gli enti e nel limite massimo, rispettivamente, di:

- centri di accoglienza straordinaria per minori stranieri non accompagnati: € 60,00 *pro capite pro die*, risorse della Prefettura – UTG di Firenze;
- centri di accoglienza straordinaria per richiedenti e/o titolari di protezione temporanea:
 - con presenze fino a 50 ospiti, € 29,30 *pro capite pro die*; € 300,00 per la consegna a ogni nuova persona accolta del kit di ingresso, € 5,00, per la tessera telefonica ed € 2,50 *pro capite pro die* per pocket money.
 - con presenze superiori a 50 ospiti e fino a 100 ospiti, € 28,99 *pro capite pro die*, € 300,00 per la consegna a ogni nuova persona accolta del kit di ingresso, € 5,00, per la tessera telefonica ed € 2,50 *pro capite pro die* per pocket money.

Resta inteso che eventuali aggiornamenti dei predetti limiti massimi per il rimborso delle spese sono subordinati al riconoscimento di un budget aggiuntivo da parte della Prefettura – UTG di Firenze, in quanto risorse messe a disposizione dalla Prefettura stessa.

Ove risultasse necessario in sede di co-progettazione, l'Amministrazione si riserva di prevedere un budget ulteriore a copertura del rimborso di ulteriori spese che dovessero rendersi essenziali per la gestione dei centri di accoglienza straordinari. La rendicontazione di tali spese avviene secondo le modalità concordate dall'Amministrazione e dagli enti gestori.

Gli importi erogati dall'Amministrazione agli enti del terzo settore si configurano come contributi riconducibili all'art. 12 della L. 241/1990 e ss.mm.ii, e pertanto possono essere erogati solo a titolo di rimborso fuori campo IVA *ex art. 2, comma 3, lett. a) d.PR 633/1972*.

L'Amministrazione procede al pagamento delle somme dovute nei termini di legge secondo la sequenza di seguito indicata:

- inserimento delle presenze dei beneficiari sul portale "Gestione migranti" del Ministero dell'Interno da parte dell'ente attuatore, distinte per centro di accoglienza straordinaria realizzato;
- compilazione della modulistica generata dal portale con allegazione dei relativi giustificativi di spesa;
- certificazione della spesa da parte dei competenti uffici del Comune di Firenze;
- liquidazione della spesa certificata da parte dei competenti uffici del Comune di Firenze a seguito di presentazione di nota di debito;
- validazione della spesa da parte dei competenti uffici della Prefettura – UTG di Firenze.

In caso di validazione di una minor spesa da parte della Prefettura – UTG di Firenze, la differenza, costituendo indebito, deve essere restituita dall'ente del terzo settore, eventualmente anche mediante compensazione con i crediti riferiti al mese successivo e/o altri crediti vantanti dall'ente nei confronti del Comune di Firenze e/o mediante conguaglio.

I costi sono rendicontabili se relativi a spese strettamente connesse e necessarie alla realizzazione del progetto e sostenute dalla data di avvio delle attività.

A maggiore dettaglio, i costi ammissibili sono i seguenti:

- 1) Costi diretti, quali, in via esemplificativa, il costo del personale nonché agli altri costi specifici sempre strettamente legati all'esecuzione del progetto (in via meramente esemplificativa: *pocket money*; acquisto corredo ed effetti letterecchi; pagamento di tasse e imposte relative alla richiesta di permesso di soggiorno);
- 2) Costi generali, quali, in via esemplificativa: spese di locazione, pulizie, energia elettrica, telefono, posta, riscaldamento e condizionamento; assicurazioni; personale interno per attività amministrative, inclusa l'attività di rendicontazione.

I costi per acquisto o ristrutturazioni immobiliari e per attività lucrative non sono eleggibili.

Sono fatte salve, nei limiti di applicabilità, le disposizioni sulla certificazione della spesa di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 18 ottobre 2017, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze.

Sono ammissibili eventuali modifiche alle modalità di rendicontazione concordate tra le parti nel corso delle sedute di co-progettazione e/o di successiva riformulazione del progetto ai sensi dell’art. 1 del presente avviso.

Art. 4 bis – Tracciabilità

L’ETS assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., secondo le modalità ivi specificate.

Tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione avvengono sul conto corrente dedicato comunicato dal rappresentante dell’ente all’avvio del servizio.

Il Comune di Firenze verifica, in occasione di ogni trasferimento nei confronti dell’ETS, che lo stesso avvenga sul conto corrente dedicato indicato ai sensi della normativa richiamata.

Art. 5 - Durata

La presente convenzione ha una durata di 48 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al termine delle attività del progetto di prima accoglienza. Decorso tale termine, il rapporto si intende terminato ed è escluso il rinnovo tacito della presente convenzione.

La realizzazione del progetto di prima accoglienza ha luogo, in ogni caso, sulla base di convenzioni attuative per periodi predeterminati e coerenti con la durata degli accordi di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze.

Art. 6 - Personale

L’ETS garantisce la presenza di un referente/coordinatore responsabile per ogni struttura (di seguito: responsabile della struttura), con la qualifica necessaria ai sensi della normativa vigente, rintracciabile e reperibile anche quando non presente in struttura, al fine di poter intervenire per far fronte ad eventuali situazioni problematiche e per rispondere ai bisogni dei beneficiari.

L’ETS gestore di centri di accoglienza straordinaria per minori stranieri non accompagnati, datore di lavoro, ottempera agli obblighi previsti dall’art. 25 bis d. P.R. 313/2002 (richiesta del cosiddetto “certificato antipedofilia”). In ogni caso, il personale, a qualunque titolo impiegato, non deve aver subito condanne, anche non definitive, per i fatti previsti a danno dei minori dalla L. 269/1998 e ss.mm.ii, dalla L. 66/1996 e ss.mm.ii., dalla L. 172/2012 e ss.mm.ii., dall’art. 3 co. 19 della L. 94/2008 e ss.mm.ii. nonché dagli artt. 564, 571, 572, 574 bis e 591 del codice penale né sanzioni interdittive dall’esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori.

Il personale, a qualunque titolo impiegato dall’ente gestore di CAS MSNA, è sospeso in via cautelativa dal servizio qualora oggetto di indagini per uno dei fatti precedentemente elencati.

I soggetti che rivestono posizioni apicali e amministrative nell’ente gestore di CAS MSNA non possono accedere alla struttura qualora siano stati condannati ovvero siano oggetto di indagini per uno dei fatti precedentemente elencati, se non a seguito di sentenza definitiva di assoluzione.

Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con deliberazione n. 12 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, vengono estesi, in quanto compatibili, al personale a qualunque titolo impiegato dell’ETS.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

L’ETS è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della normativa vigente sulla privacy.

L’ETS si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento (UE) in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 nonché del D. Lgs. 196/2003, modificato e integrato dal D. Lgs. 101/2018, con particolare riferimento ai dati personali relativi ai beneficiari seguiti, affinché il proprio personale non diffonda ovvero comunichi ovvero ceda informazioni di cui vengano in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

L'ETS rispetta e si attiene altresì alle disposizioni che il Comune di Firenze imparte in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati personali.

L'ETS indica il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e, in mancanza di tale indicazione, le funzioni sono svolte dal rappresentante legale.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il soggetto indicato ovvero, in mancanza, il legale rappresentante, viene nominato "responsabile esterno del trattamento dei dati personali" connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

Art. 8 - Sicurezza sul lavoro

L'ETS è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ii. ed eventuali direttive a carattere generale o speciale, impartite dal Comune di Firenze.

L'ETS garantisce a tutti i soggetti impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione le tutele previste dalla normativa richiamata, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), ove previsto, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata a qualunque titolo al Comune di Firenze.

L'ETS è responsabile in via esclusiva della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale a qualunque titolo impiegato, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili.

Il Comune di Firenze è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'ente gestore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Art. 9– Responsabilità, coperture assicurative e obbligo di manleva

L'ETS è responsabile in via esclusiva degli infortuni subiti dai beneficiari accolti nelle proprie strutture nonché dei danni a cose o persone che gli stessi procurino all'interno ovvero all'esterno della struttura.

L'ETS stipula una polizza assicurativa a copertura di tali eventualità e si impegna a mantenere la copertura assicurativa per i fatti accaduti durante la vigenza della presente convenzione.

Il Comune di Firenze è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai beneficiari accolti nonché da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati dai predetti beneficiari.

L'ETS è responsabile in via esclusiva per qualunque danno cagionato a persone, ivi inclusi terzi, il proprio personale a qualunque titolo impiegato e il personale del Comune di Firenze, nonché dei danni cagionati a beni di terzi o del Comune di Firenze, con particolare riferimento ai danni ai beni immobili del Comune, che si verifichino nell'esecuzione del progetto di prima accoglienza.

Il Comune di Firenze è, conseguentemente, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose e a terzi, per fatti cagionati nell'esecuzione del progetto di prima accoglienza.

A tali finalità, l'ETS stipula apposite polizze RCT e RCO aventi massimali adeguati, impegnandosi a darne copia al Comune di Firenze qualora richiesto; è tenuto altresì all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente, dei propri collaboratori e dei volontari.

L'ETS è altresì responsabile per i danni causati da eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni nella gestione del progetto di prima accoglienza oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003, il D. Lgs. 101/2018 e il Regolamento (UE) 2016/679.

L'ETS, in ogni caso, manleva il Comune di Firenze da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo connesse e/o relative all'esecuzione del progetto di prima accoglienza.

Art. 10 – Divieti di incarico ai dipendenti delle P.A.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001, l'ETS non conclude contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non attribuisce incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti dello stesso ETS.

Art. 11 - Diritto di recesso

Il Comune di Firenze può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dalle convenzioni attuative e dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno trenta (30) giorni, da comunicarsi all'ETS tramite PEC, in caso di modifiche normative sopravvenute che hanno incidenza sull'attuazione del progetto di prima accoglienza ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula delle convenzioni attuative e della presente convenzione di partenariato.

L'ETS può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dalle convenzioni attuative e dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno novanta (60) giorni, da comunicarsi alla Direzione servizi sociali del Comune di Firenze tramite PEC, fermo restando l'obbligo di assicurare l'accoglienza del beneficiario fino al reperimento di una struttura di accoglienza sostitutiva.

Art. 12 – Conseguenze per la violazione degli impegni delle parti

Il Comune di Firenze, in caso di violazioni degli impegni di cui all'articolo 3 della presente convenzione, contesta tali violazioni con PEC indirizzata al legale rappresentante dell'ETS, il quale ha un termine di dieci giorni, decorrenti dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Il Comune di Firenze, se ritiene le deduzioni infondate e, comunque, qualora la violazione perduri, ha facoltà di effettuare trattenute sul contributo dovuto agli enti gestori, in misura congrua e proporzionata alla gravità della violazione. Nelle ipotesi di gravi violazioni degli impegni, il Comune ha, altresì, facoltà di dare termine alle convenzioni attuative e alla presente convenzione.

Fermo restando quanto sopra, le convenzioni attuative si risolvono di diritto nelle seguenti ipotesi:

- a) Violazione da parte dei dipendenti e collaboratori a qualunque titolo dell'ente gestore del "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con deliberazione n. 12 del 26/01/2021, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, a cui gli obblighi ivi previsti si estendono, nei limiti di compatibilità;
- b) Attribuzione d'incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti in applicazione del divieto di cui all'art. 53 comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001;
- c) Mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente;
- d) Mancato pagamento degli stipendi o di altri emolumenti agli operatori impiegati per l'esecuzione del servizio oltre 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte;
- e) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;
- f) DURC non regolare per due volte consecutive;
- g) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione della convenzione;
- h) Perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono la stipula delle convenzioni;
- i) Violazione dell'obbligo previsto dall'art. 25 bis d. P.R. 313/2002 (richiesta del cosiddetto "certificato antipedofilia");
- l) mancata stipula, proroga o, comunque, vigenza dell'accordo *ex art. 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze;
- i) perdita dei requisiti necessari per contrattare con la pubblica amministrazione;
- l) Sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui alla L. 269/1998 e ss.mm.ii, alla L. 66/1996 e ss.mm.ii., alla L. 172/2012 e ss.mm.ii., all'art. 3 co. 19 della L. 94/2008 e ss.mm.ii. nonché agli artt. 564, 571, 572, 574 bis e 591 del codice penale ovvero sanzioni interdittive dall'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 D. Lgs. 36/2023 (centri di accoglienza con minori).

Nelle ipotesi di cessazione del rapporto ai sensi del presente articolo, la continuità assistenziale dei beneficiari è in ogni caso assicurata dall'ETS fino al reperimento di una struttura di accoglienza alternativa da parte della Prefettura – UTG di Firenze e del Comune di Firenze

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto e previa contestazione ai sensi del presente articolo, il Comune di Firenze rimborsa soltanto le spese relative alle accoglienze effettivamente eseguite fino al giorno della risoluzione, dedotte le proprie spese eventualmente sostenute, nonché gli eventuali danni subiti.

Art. 13 – Rinvio

La disciplina della presente convenzione è integrata da quanto previsto nell'Avviso pubblico, denominato "AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DI PROCEDURA CO-PROGETTAZIONE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E/O PERSONE PROVENIENTI DALL'UCRAINA RICHIEDENTI O TITOLARI DI PROTEZIONE TEMPORANEA 2026".

Art. 14 – Controversie

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione e all'esecuzione delle convenzioni relative al progetto di prima accoglienza è deferita in via esclusiva al foro di Firenze.

Art. 15 - Spese

Le spese di bollo, salvo esenzione, di registrazione in caso d'uso e ogni altra eventuale spesa inerente alla presente convenzione, sono a carico del gestore.

Le parti, letto il presente atto, trovatolo conforme alle rispettive volontà, qui di seguito lo sottoscrivono in data _____.

Per il Comune di Firenze

Per il gestore
